COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 781 DEL 11/03/2022

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA DI CONDONO EDILIZIO, EX LEGGE 47/85, P.G. 15222 DEL 01/07/1986 – U.T. 5043/1986, RILASCIATA IN DATA 29/11/1990 CON IL N. 2659

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 77 del 02/05/2021 relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti S.U.E. all'arch. Rizzieri Roberto;

PRESO ATTO che in data 20/05/2021, prot. 35865 è pervenuta l'istanza di rettifica/integrazione del Condono Edilizio, ex L. 47/1985, prot. 15222 del 01/07/1986 – U.T. 5043/1986, rilasciato in data 29/11/1990 con il n. 2659, successivamente integrata con prot. 79792/2021 e prot. 5721 del 26/01/2022, presentata dagli eredi dell'intestatario dell'epoca, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, relativa al fabbricato sito a Rovigo, in Via Pinelli, n. 1, censito al Cens. di Rovigo, F. 13, Mapp. 109 sub 2 – 2 e 506 (sdemanializzato ed acquisito in proprietà in epoca successiva alla costruzione);

PRESO ATTO, altresì, che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza in bollo, ricevuta pagamento diritti segreteria, delega al professionista incaricato, documenti di identità della proprietà e del tecnico, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Merlin Romolo, TAV 1-StatoLicenziato (Scannerizzazione progetti L.E. Prot. 6169 del 27/05/1970), TAV. 2-Stato di rettifica (in pianta), TAV. 3-ProspettiSezioni, TAV.4-ComparativaStatoLicenziatoStatoRealizzato, TAV. 5-ComparativaStatoCondonoStatoRealizzato, Relazione Idoneità Statica, ecc.;

ATTESO che:

- il lotto è compreso in un P.E.E.P. per la realizzazione di 12 villette promosso della Cooperativa "La Magione";

- il fabbricato è stato realizzato con Licenza Edilizia prot. 6169 del 27/05/1970, U.T. 338/1970 a cui è seguita l'abitabilità, pos. 38/1974;
- con pratica U.T. 393/1972 è stata realizzata la recinzione e con pratica U.T. 974/1976 è stata autorizzata la chiusura di una porta finestra;
- in data 01/07/1986, l'allora proprietario ha presentato istanza di Condono Edilizio, ex legge 47/1985, prot. 15222, U.T. 5043/1986, rilasciata in data 29/11/1990 con il n. 2659;
- dalla verifica tra lo stato licenziato e l'elaborato grafico allegato al condono edilizio risulta che il portico (nell'elaborato grafico è rappresentato dal pilastro) e l'ampliamento della cantina, sebbene rappresentati, non sono stati conteggiati ai fini della sanatoria, mentre si rilevano diverse altezze (in aumento rispetto allo stato licenziato) e modifiche interne riguardanti anche le strutture, realizzate in fase di costruzione, ma non considerate nell'istanza di condono edilizio;
- con l'istanza sopraccitata, pertanto, la proprietà ha chiesto la rettifica/integrazione dell'elaborato grafico allegato alla Concessione Edilizia a sanatoria n. 2659 del 29/11/1990, prot. 15222, U.T. 5043/1986, sulla base di quanto rappresentato ed asseverato dal tecnico, geom. Merlin Romolo, nelle tavole: TAV. 2-Stato di rettifica (in pianta), TAV. 3-ProspettiSezioni, TAV.5-Comparativa StatoCondonoStatoRealizzato, allegate alla presente, non ostensibili;

VERIFICATA la documentazione in atti (Licenze Edilizie e Condono rilasciato), è stato necessario integrare l'importo della sanzione dovuta, ai sensi della L. 47/1985, comprensiva degli interessi legali aggiornati ad Ottobre 2021;

PRESO ATTO che la proprietà ha provveduto al pagamento della suddetta integrazione della sanzione;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico di parte dell'epoca nel rappresentare l'unità immobiliare nel Condono Edilizio, ex L. 47/1985, prot. 15222, U.T. 5043/1986, rilasciata in data 29/11/1990 con il n. 2659;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare/integrare la pratica di Condono Edilizio, ex L. 47/1985, prot. 15222, U.T. 5043/1986, rilasciata in data 29/11/1990 con il n. 2659, come rappresentata nelle tavole: TAV. 2-Stato di rettifica (in pianta), TAV.3-ProspettiSezioni, TAV.5-Comparativa StatoCondonoStatoRealizzato, allegate alla presente, non ostensibili;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare/integrare la pratica di Condono Edilizio, ex L. 47/1985, prot. 15222, U.T. 5043/1986, rilasciata in data 29/11/1990 con il n. 2659, relativa al fabbricato sito a Rovigo, in Via Pinelli, n. 1, censito al Cens. di Rovigo, F. 13, Mapp. 109 sub 2 – 2 e 506 (sdemanializzato ed acquisito in proprietà in epoca successiva alla costruzione), come rappresentato dal geom. Merlin Romolo nelle tavole: TAV. 2-Stato di rettifica (in pianta), TAV.3-ProspettiSezioni, TAV.5-Comparativa StatoCondonoStatoRealizzato, allegate alla presente, non ostensibili;

3. di disporre che il presente provvedimento venga rilasciato alla ditta istante (indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), per il tramite del tecnico incaricato, geom. Merlin Romolo;

4. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia inserito nella Concessione Edilizia a sanatoria ex Legge 47/1985 (Condono Edilizio) n. 2659 del 29/11/1990, prot. 15222, U.T. 5043/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

6. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti";

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di dare atto che la presente determinazione:

- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale